



# CITTÀ DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Art. 46 DPR 445/2000 - art. 51, comma 1 DPR. 396/2000

I sottoscritti sono generalizzati, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28-12-2000

### DICHIARANO

COGNOME E NOME DELLO SPOSO \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ ATTO \_\_\_\_\_

CITTADINO \_\_\_\_\_ RESIDENTE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ COD. FISCALE \_\_\_\_\_

STATO CIVILE \_\_\_\_\_

GRADO DI ISTRUZIONE \_\_\_\_\_

CONDIZIONE PROFESSIONALE \_\_\_\_\_

RAMO ATTIVITÀ ECONOMICA \_\_\_\_\_

COGNOME E NOME DELLA SPOSA \_\_\_\_\_

NATA A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ ATTO \_\_\_\_\_

CITTADINA \_\_\_\_\_ RESIDENTE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ COD. FISCALE \_\_\_\_\_

STATO CIVILE \_\_\_\_\_

GRADO DI ISTRUZIONE \_\_\_\_\_

CONDIZIONE PROFESSIONALE \_\_\_\_\_

RAMO ATTIVITÀ ECONOMICA \_\_\_\_\_

DATA DI MATRIMONIO \_\_\_\_\_ LUOGO MATRIMONIO \_\_\_\_\_

CON RITO \_\_\_\_\_ SCELTA SEPARAZIONE DEI BENI \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DEGLI SPOSI DOPO IL MATRIMONIO COMUNE DI \_\_\_\_\_

GLI SPOSI DICHIARANO INOLTRE:

- 1) CHE TRA ESSI NON ESISTONO IMPEDIMENTI DI PARENTELA, DI AFFINITÀ, DI ADOZIONE O DI AFFILIAZIONE A TERMINE DELL'ART. 87 DEL C.C.;
- 2) CHE NON HANNO GIÀ CONTRATTO PRECEDENTEMENTE MATRIMONIO;
- 3) CHE NESSUNO DEI DUE SI TROVA NELLE CONDIZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 85 E 88 DEL CODICE CIVILE.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART 13 DELLA LEGGE 196/2003.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

\*\*\*\*\*

Art. 87 del C.O

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli, le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e figli dell'adottato; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adonato.

I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il Tribunale su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratta di affiliazione o di filiazione naturale.

L' autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

ARTICOLO 85 del C.C.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio, in tal caso la celebrazione non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passato in giudicato.

ARTICOLO 88 del C.C.

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.